



TRIBUNALE DI IVREA

R.G. [REDACTED] Notizie di reato

N. [REDACTED] R.G. Tribunale

N.

R.G.

Sentenze

▪Data 5/10/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI IVREA

II GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Dott. Cecilia Marino

all'udienza del 5.10.2015

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura

del dispositivo la seguente

SENTENZA

Il Giudice dott. Cecilia Marino

nella causa penale contro

1. **xxx**, con domicilio dichiarato ex art. 161 cpp in Milano, via Petitti n.16, difeso di fiducia dall'avv. Claudio d'Alessandro del Foro di Torino;
2. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Bana del Foro di Milano;

3. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso i difensori di fiducia avv. Francesco Arata e Antonella Zoni del Foro di Milano;
4. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo Mussa del Foro di Torino;
5. **xxx**, con domicilio dichiarato ex art.161 cpp in Basiglio (MI), via Giotto, residenza Lago n.652, difeso di fiducia dall'avv. Bruno del Duomo del Foro di Milano e dall'avv. Maria Teresa del Duomo del Foro di Milano;
6. **xxx**, , con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano, difeso altresì di fiducia dall'avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino;
7. **xxx**, difeso di fiducia dall'avv. Tomaso Pisapia del Foro di Milano e dall'avv. Elisabetta Rubini del Foro di Milano;
8. con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Elisabetta Rubini del Foro di Milano, difeso altresì di fiducia dall'avv. Tomaso Pisapia del Foro di Milano
9. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Elisabetta Rubini del Foro di Milano, difeso altresì di fiducia dall'avv. Tomaso Pisapia del Foro di Milano
10. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Alberto Mittone del Foro di Torino e avv. Nicola Gianaria del Foro di Torino;
11. **xxx** con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Mittone del Foro di Torino;
12. **xxx**, con domicilio dichiarato ex art. 161 cpp in Borgoxxx d'Ivrea, via XXV Aprile n.10, difeso di fiducia dall'avv. Claudio d'Alessandro del Foro di Torino;
13. **xxx**, con domicilio dichiarato ex art. 161 cpp Torino, Corso Trento n.11, difeso di fiducia

dall'avv. Mario Gebbia del Foro di Torino e dall'avv. Maurizio Bortolotto del Foro di Torino;

14. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giovanni Coniglio del Foro di Ivrea;

15. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Giorgia Andreis del Foro di Torino e avv. Antonio Fiumara del Foro di Torino;

16. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Laura Razetto del Foro di Chiavari;

17. **xxx**, con domicilio dichiarato ex art. 161 cpp in Mestre, Corso del Popolo 111 p.2 int.5, difeso di fiducia dall'avv. Luca Achiluzzi del Foro di Ivrea e dall'avv. David Fracchia del Foro di Torino;

18. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Nicola Menardo del Foro di Torino, difeso altresì di fiducia dall'avv. Guglielmo Giordanengo del Foro di Torino;

19. **xxx**, con domicilio dichiarato ex art. 161 cpp in Ivrea, via Monte Leggero n.5, difeso di fiducia dall'avv. Paolo Campanale del Foro di Ivrea;

20. **xxx**, con domicilio dichiarato ex art. 161 cpp in Ivrea (TO) via S. Pietro Martire nr.39, difeso di fiducia dall'avv. Luca Achiluzzi del Foro di Ivrea;

21. **xxx** con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Maria Rosa Stefania Marelli del Foro di Como;

22. **xxx** con domicilio eletto ex art.161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guido Carlo Alleva del Foro di Milano;

23. **xxx**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Vincenzo Saponara del Foro di Milano;

24. **xxx**, n. Cascina il 11.8.1934, res. Ivrea, strada Monte Navale 19/C, difeso di fiducia dall'avv.

Luca Fiore del Foro di Ivrea;

25. xxx, n. Ivrea (TO) il 28.01.1926, con domicilio dichiarato ex art. 161 cpp in Ivrea, via Cascinette n. 1, difesa di fiducia dall'avv. Luca Fiore del Foro di Ivrea;

26. xxx, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso il difensore di fiducia avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino, difeso altresì di fiducia dall'avv. Maurizio Bortolotto del Foro di Torino;

27. xxx, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Claudio d'Alessandro sito in Ivrea, piazza di Città n.21;

28. xxx, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Alessandri del Foro di Milano;

IMPUTATI

A) Per il reato di cui all'art.40, 589 co. 1 e 2 c.p., perché, quali amministratori della società '██████████', ed in particolare:

xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

quali amministratori della società ██████████ Spa (siglabile ██████████), ed in particolare:

xxx nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, e di consigliere di amministrazione dal 18.5.1976 fino al 1981, nonché Amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

nonché Presidente del Consiglio di amministrazione dal 24.5.1976;

quali amministratori della società ██████████ Spa (siglabile ██████████), ed in particolare:

xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 20.11.1979 al 31.3.1982;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.);

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la [redacted] spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società [redacted] Spa e della società [redacted] Spa, che si avvalevano dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente **yyy**, intervenuta il 10.12.2006 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto alla manutenzione di tubature e impianti coibentati con amianto (come vasche per tempera e cromatura) situati all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea, provvedeva alla rimozione di pannelli in amianto e all'installazione di nuovi pannelli sempre in amianto che venivano tagliati "a misura" utilizzando una sega a nastro; e ciò avveniva, tra il 1962 e il 1972, alle dipendenze della società [redacted] Spa;

2) come addetto al montaggio macchine utensili, all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea, utilizzava una lastra contenente amianto, denominata "Ferobestos", che veniva incollata sulla superficie di parti delle macchine utensili per garantirne lo scorrimento, provvedendo a forare

e incidere detta lastra per permettere il passaggio dell'olio lubrificante, provvedendo a spianare e "raschiare" detta lastra, manualmente o con raschietti elettrici; e ciò avveniva tra il 1972 e il 1974 alle dipendenze della società █████ spa;

3) come addetto alla manutenzione delle macchine utensili eseguiva la sostituzione di ceppi frenati e frizioni contenenti amianto all'interno del Capannone SUD (del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea) il cui intonaco di rivestimento del soffitto era costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"); e ciò avveniva tra il 1974 e il 1983, mentre si trovava alle dipendenze della società █████ spa, dal 1974 al 16.1.1981, e mentre si trovava alle dipendenze della società █████ dal 16.1.1981 al 3.11.1983 (data del pensionamento);

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1977, la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da yyy, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del Capannone Sud, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto, anche dopo aver rilevato nel 1977 la presenza di amianto nei freni e nelle frizioni delle macchine utensili

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, atteso che, anche dopo aver rilevato nel 1977 la presenza di amianto nei freni e nelle frizioni delle macchine utensili, indicavano misure inadeguate e insufficienti come la sola sottoposizione a "visita medica periodica";

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione

localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del Capannone SUD, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone SUD fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione , consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 10.12.2006

B) Per il reato di cui all'art. 40, 590 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società** "██████████ Spa", ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal

26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fossero cagionate, a **yyy** lesioni personali consistite nell'insorgenza di un mesotelioma pleurico, diagnosticato in data 27.3.2012; malattia professionale, certamente o probabilmente insanabile, contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

- come addetto al montaggio delle macchine da scrivere veniva esposto (dal 1963 al 1972 presso il Capannone A dello stabilimento di Scarmagno, dal 1972 al 1980 presso lo stabilimento di Agliè) alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, durante le operazioni di montaggio dei particolari in gomma che venivano "talcati" per facilitare l'inserimento dell'anima d'acciaio nel rullo di gomma, nonché durante le operazioni di rettifica e stiraggio del particolare in gomma cosparso del predetto talco; e ciò avveniva dal 1963 al 1980 alle dipendenze della società **[REDACTED]**;

e ciò avveniva per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità

del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 (dopo il suo pensionamento) la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da yyy sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Ivrea 27.3.2012

C) Per il reato di cui all'art. 40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "██████████ Spa"**, ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx Xxx, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quale **dirigente preposto alla Direzione Acquisti Materiali:**

Xxx dal 22.3.1982 ad almeno il 8.7.1987

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **Yyy** intervenuta il 24.2.2013 per un mesotelioma peritoneale; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

- come addetta al montaggio delle macchine da scrivere e fotocopiatrici presso lo stabilimento di Agliè veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, di cui erano cosparsi i particolari in gomma e i cavi elettrici che venivano tagliati a

misura e manipolati; e ciò avveniva dal 1979 al 1984 alle dipendenze della società "██████████ Spa",

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da yyy, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco), non provvedendo neppure alla immediata sostituzione del talco contaminato dall'amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Ivrea 24.2.2013

D) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società** "██████████", ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

quali amministratori della società [REDACTED] Spa (siglabile [REDACTED] Spa), ed in particolare:

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 20.11.1979 al 31.3.1982;

quali dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la [redacted] spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della [redacted], che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di yyy, intervenuta il 30.1.2012 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto verniciatura e pomiciatura all'interno del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea, veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura e le cui tubazioni "a vista" erano coibentate con materiale contenente amianto; e ciò avveniva tra il 1960 e il 1975 alle dipendenze della società [redacted];

2) come addetto alla lavorazione banchi nel reparto pomiciatura all'interno del medesimo capannone già indicato al punto precedente veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura e le cui tubazioni "a vista" erano coibentate con materiale contenente amianto; e ciò avveniva tra il 1975 ed il 31.12.1979 mentre si trovava alle dipendenze della società [redacted] e dal 1.1.1980 al 30.9.1983 mentre si trovava alle dipendenze della società [redacted] (data del prepensionamento);

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo dal 1987, la presenza di amianto nella struttura dello stabilimento in cui prestava la sua attività lavorativa yyy e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto nelle controsoffittature e nelle coibentazioni del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 30.1.2012

E) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "I [REDACTED]**, ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quale **dirigente preposto alla Direzione Acquisti Materiali**:

Xxx dal 22.3.1982 ad almeno il 8.7.1987

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **yyy** intervenuta il 5.9.2008 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto rettifica rulli in gomma e come responsabile del reparto produzione macchine da scrivere veniva esposto, dal 1956 al 1960 (presso lo stabilimento Vecchia ICO di Ivrea) e dal 1960 al 1970 (presso lo stabilimento di Agliè) alla inalazione delle fibre di amianto

contenute nel talco, contaminato con tremolite, durante le operazioni di montaggio dei particolari in gomma che venivano "talcati" per facilitare l'inserimento dell'anima d'acciaio nel rullo di gomma, nonché durante le operazioni di rettifica e stiraggio del particolare in gomma cosparso del predetto talco; e ciò avveniva nei periodi sopraindicati alle dipendenze della società [redacted];

2) come responsabile del reparto cablaggi, presso lo stabilimento ICO Centrale di Ivrea, veniva esposto, alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, che veniva utilizzato come coadiuvante per facilitare lo scorrimento dei cavi all'interno della guaina; nonché veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1977 al 1984 alle dipendenze della società [redacted];

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da yyy, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del locale mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), non provvedendo alla immediata sostituzione del talco contaminato dall'amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri; -in violazione dell'art. 21 co.3-4 del

DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del locale r [REDACTED] del Compensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del locale [REDACTED] fino al 1988, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento xxxdegli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Ivrea 5.9.2008

F) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società** "[REDACTED]
[REDACTED], ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di

amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

quali amministratori della società [redacted] (siglabile [redacted])
ed in particolare:

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 20.11.1979 al 31.3.82;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e direttore generale dal 14.1.1983 al 12.9.1984;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e direttore generale dal 12.9.1984 al 12.11.1985;

xxx, nella qualità di Amministratore delegato e direttore generale dal 12.11.1985 al 26.6.1987;

xxx, Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato dal 3.7.1987 al 27.4.1989

quali dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

Xxx, dal 5.5.1986 al 1.1.1989

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la ████████ deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della ████████, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente yyy, intervenuta il 2.6.2012 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto ai torni automatici e, dal 1970, come capo squadra nei vari reparti di produzione all'interno del Capannone SUD del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco di rivestimento del soffitto del capannone SUD che era costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"); e ciò avveniva tra 1958 e il 31.5.1981 mentre si trovava alle dipendenze della società "██████████", e tra il 1.6.1981 e il 30.11.1989 mentre si trovava alle dipendenze della società ████████

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1987, la presenza di amianto nella struttura del capannone SUD, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del Capannone SUD, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone SUD fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non effettuando alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Ivrea il 2.6.2012

G) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società** "██████████"

██████████", ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 11.5.1984 al 15.3.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 23.6.1987 al 4.7.1996 e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 14.6.1989 al 4.7.1996

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

Xxx, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di yyy intervenuta il 27.10.2011 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto verniciatura e componente della squadra antiincendio dello stabilimento di Agliè utilizzava dispositivi di protezione in amianto quali coperte, grembiuli, guanti e ghette, ed inoltre veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto di cui era rivestito internamente il forno di essiccazione, il relativo tunnel e le guarnizioni dei portelloni di chiusura del forno-armadio di asciugatura; e ciò avveniva dal 1960 al 1970 alle dipendenze della società [REDACTED];

2) come lamierista all'interno del reparto tranciatura presso le Officine H dello Stabilimento Nuova ICO veniva esposto, alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti delle Officine H e del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1985 al 1991 alle dipendenze della società "[REDACTED]. [REDACTED];

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno della struttura dello stabilimento Nuova ICO-officine H e nei locali mensa [REDACTED], sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative

all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e ed idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, provvedendo alla dovuta verifica dello stato di integrità dei dispositivi di protezione in amianto e alla loro tempestiva sostituzione in caso di deterioramento;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 e della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del piano terra delle Officine H – stabilimento ██████████ e del locale mensa ████████ del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, e partire da questa data, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali evidenziassero una concentrazione di fibre all'interno dei locali superiore al doppio rispetto a quella esterna, non effettuavano alcuna valutazione del rischio per i lavoratori esposti, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla

formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Castellamonte il 27.10.2011

H) Per il reato di cui all'art.40, 590 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società** [redacted] [redacted]”, ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 11.5.1984 al 15.3.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 23.6.1987 al 4.7.1996 e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 14.6.1989 al 4.7.1996

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 22.6.1990 al 31.7.1997;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 22.6.1990 al 4.7.1996, e Amministratore delegato dal 25.9.1992 al 4.7.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 18.9.1996;

quali **amministratori della società** ██████████, ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 17.1.1989 al 28.4.1995;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 17.1.1989 al 20.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 17.1.1989 al 18.12.1992

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 17.1.1989 al 8.10.1996, e Presidente del consiglio di amministrazione dal 28.4.1995 al 8.10.1996;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 28.4.1995 al 19.12.1997 e Presidente del consiglio di amministrazione dal 8.10.1996 al 19.12.1997;

Xxx, nella qualità di Direttore generale dal 5.2.1996 al 16.1.1998;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

Xxx, dal 13.1.1992 e dal 15.6.1993 altresì delegato ad attuare tutte le misure di legge nel campo della sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, di ecologia e tutela dell'ambiente in forza della procura rilasciata in data 15.6.1993 (con autonomo potere di spesa fino a lire 300.000.000 per singolo lavoro);

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.), e/o R.S.P.P.**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'

Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

Xxx, dal 27.6.1996 al 15.9.1998 (R.S.P.P.)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la ██████████ deteneva la partecipazione di maggioranza delle azioni della ██████████ che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fossero cagionate, a yyy lesioni personali consistite nell' insorgenza di un mesotelioma pleurico, diagnosticato in data 1.9.2011; malattia

professionale, certamente o probabilmente insanabile, contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetta all'ufficio Titoli e Contabilità Fornitori presso Palazzo Uffici, veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura dei locali mensa situati al piano 1S corpo B e C di Palazzo Uffici; e ciò avveniva alle dipendenze della società '█████████', dal 1971 al 1977;

2) come impiegata amministrativa addetta al controllo di gestione all'interno degli uffici situati al piano terra delle "██████████" dello stabilimento ██████████ veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del predetto locale e del locale mensa allestito all'interno del Compensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1.1.1989 al dicembre 1994 alle dipendenze della società ██████████

3) come impiegata amministrativa del ██████████ veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"), utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa indicato al punto precedente; e ciò avveniva dal 1.1.1995 al gennaio 1999 alle dipendenze della società Sixtel spa;

e ciò avveniva per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno della struttura dello stabilimento [REDACTED] e nei locali mensa [REDACTED], sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e ed idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 e degli art. 22, 24 co.1 ,27 co.1 e 28 del Dlgs 277/1991, della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986, del Decreto Ministeriale 6.9.1994, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del piano terra delle [REDACTED] stabilimento [REDACTED] e dei locali mensa sopraindicati, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, e, partire da questa data, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali evidenziassero una concentrazione di fibre all'interno dei locali superiore al doppio rispetto a quella esterna, effettuavano una valutazione del rischio carente e inadeguata per i lavoratori esposti che non teneva conto del rischio del rilascio di fibre dovuto al degrado spontaneo o indotto da fattori esterni (vibrazioni e/o correnti d'aria) e al danneggiamento occasionale e involontario, non adottavano un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al

minimo l'esposizione degli occupanti (art. 4 D.M. 6.9.1994), non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto anche in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, nonché, non adottavano misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto (con particolare riferimento alla ██████████, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Ivrea il 1.9.2011

D) Per il reato di cui all'art.40, 589 co. 2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società** "██████████", ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino

al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **yyy** intervenuta il 4.7.2005 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come elettricista, provvedendo all'installazione di impianti elettrici e alla loro manutenzione, veniva esposto alla inalazione di fibre di amianto per effetto delle operazioni di foratura dei soffitti e delle pareti rivestite di amianto in matrice friabile e delle operazioni di rimozione e manipolazione delle controsoffittature contenenti amianto; e ciò avveniva dal 1958 al 1984 presso i vari stabilimenti del Compensorio di Ivrea e San Bernardo alle dipendenze della società **[REDACTED]**

[REDACTED]
evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro

e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti del Compensorio di Ivrea e San Bernardo, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti del Compensorio di Ivrea e San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori,

che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 4.7.2005

L) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società** "██████████", ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

quali amministratori della società "██████████" (siglabile "██████████"), ed in particolare:

Xxx nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, e di consigliere di amministrazione dal 18.5.1976 fino al 1981, nonché Amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

quali dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la "██████████" deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società "██████████" che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, **cagionavano**, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **Yyy** intervenuta il 16.1.2011 per un carcinoma non a piccole cellule del polmone in progressa asbestosi; malattia contratta a

seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto ai trattamenti termici del reparto utensileria presso gli stabilimenti [REDACTED] e [REDACTED] utilizzava dispositivi di protezione in amianto quali grembiuli, guanti e ghette, nonché altri manufatti in amianto (fogli e pannelli) per isolare le fonti di calore; e ciò avveniva 1960 al 30.12.1972 alle dipendenze della [REDACTED] e dal 1.1.1973 al 31.12.1976 alle dipendenze della società [REDACTED];

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1977, la presenza di amianto all'interno dei dispositivi di protezione sopraindicati, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, non provvedendo alla dovuta verifica dello stato di integrità dei dispositivi di protezione in amianto e alla loro tempestiva sostituzione in caso di deterioramento;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate.

In Montalto Dora il 16.1.2011

M) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.2 e 3. c.p., perché, quali **amministratori della società** [redacted], ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **yyy** intervenuta il 1.7.2004 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto alla manutenzione degli edifici veniva esposto alla inalazione di fibre di amianto per effetto della rimozione delle lastre in eternit usurate presenti negli edifici degli stabilimenti Olivetti; e ciò avveniva dal 1975 al 31.5.1981 alle dipendenze della società "[redacted]";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti dei Comprensori [redacted] sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti dei vari comprensori [redacted] non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione delle coperture in eternit e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre

efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Bollengo il 1.7.2004

N) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.2 e 3. c.p., perché, quali **amministratori della società** [REDACTED] [REDACTED]", ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 19.6.1997;

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **yyy**, intervenuta il 22.9.2005 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetta al reparto rettifica rulli in gomma (presso lo stabilimento di Scarmagno Capannone A) veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, durante le operazioni di rettifica e stiraggio del particolare in gomma cosparso del predetto talco; e ciò avveniva dal 1964 al 1970 alle dipendenze della società [REDACTED],

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di **yyy**, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle

lavorazioni svolte da yyy, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri; -in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Romano C.se il 22.9.2005

O) Per il reato di cui all'art. 40, 589 co.2 e 3 cp., perché, perché, quali **amministratori della società** '██████████', ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

quali amministratori della società ██████████ (siglabile ██████████), ed in particolare:

Xxx nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, e di consigliere di amministrazione dal 18.5.1976 fino al 1981, nonché Amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

quali dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la ████████ deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della ████████, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente yyy, intervenuta il 31.5.2004 per mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto (caporeparto) del montaggio macchine utensili, all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea, utilizzava una lastra contenente amianto, denominata "Ferobestos", che veniva incollata sulla superficie di parti delle macchine utensili per garantirne lo scorrimento, provvedendo a forare/incidere detta lastra per permettere il passaggio dell'olio lubrificante, provvedendo a spianare e "raschiettare" detta lastra, manualmente o con raschietti elettrici, provvedendo altresì alla pulizia della postazione di lavoro con stracci o aspiratori; e ciò avveniva tra il 1973 e il 2.3.1975 alle dipendenze della società "██████████" e dal 3.3.1975 al 1981 alle dipendenze della società ████████;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da yyy, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al "Ferobestos") e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto,

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Ivrea il 31.5.2004

P) Per il reato di cui all'art.40, 589 co. 2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società** [redacted] [redacted], ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 11.5.1984 al 15.3.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 23.6.1987 al 4.7.1996 e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 14.6.1989 al 4.7.1996

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 22.6.1990 al 31.7.1997;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 22.6.1990 al 4.7.1996, e Amministratore delegato dal 25.9.1992 al 4.7.1996;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

Xxx, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

Xxx, dal 13.1.1992 e dal 15.6.1993 altresì delegato ad attuare tutte le misure di legge nel campo della sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, di ecologia e tutela dell'ambiente in forza della procura rilasciata in data 15.6.1993 (con autonomo potere di spesa fino a lire 300.000.000 per singolo lavoro)

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di yyy intervenuta il 3.7.2009 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al montaggio telescriventi, presso gli stabilimenti di Ivrea – San Lorenzo e

Scarmagno – capannone D, provvedeva a montare parti in gomma (tra cui i rulli) su dette apparecchiature e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, che rivestiva i rulli di gomma con funzione antiadesiva; e ciò avveniva dal 1968 al 1971 alle dipendenze della società “██████████”;

2) come addetto al montaggio degli alimentatori per calcolatrici, presso lo stabilimento di Scarmagno – capannone D, provvedeva alla manipolazione e al taglio di cavi elettrici e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, presente all’interno delle guaine dei predetti cavi con funzione antiadesiva; e ciò avveniva dal 1975 al 1980 alle dipendenze della società “██████████”;

3) come addetto al servizio di sorveglianza all’interno del comprensorio di San Bernardo effettuava quotidiani passaggi all’interno dei cunicoli sotterranei di collegamento dei vari capannoni e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto rilasciate dalle coibentazioni delle tubature ivi presenti; e ciò avveniva dal 1987 al 1997 alle dipendenze della società “██████████”;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell’omessa adozione, nell’esercizio, ovvero nella direzione dell’impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l’integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nel talco e solo nel 1991 la presenza di amianto nei cunicoli in cui si teneva l’attività di sorveglianza svolta da yyy, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all’amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all’igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell’art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d’amianto;

-in violazione dell’art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti

necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 , dell' art. 22, 24 co.1 ,27 co.1 del Dlgs 277/1991, della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986 e del D.M. 6.9.1994, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, non rilevando tempestivamente la presenza dell'amianto nelle coibentazioni delle tubazioni presenti nei cunicoli sotterranei del comprensorio di San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1996, effettuando una carente valutazione del rischio amianto per i lavoratori esposti prevedendo solo una presenza sporadica e occasionale dei medesimi all'interno dei cunicoli, non adottando un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti (art. 4 D.M. 6.9.1994), non effettuando alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione delle coibentazioni e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, nonché, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali rilevassero una situazione di inquinamento in atto con concentrazioni di fibre superiori ai limiti dettati dal D.M. 6.9.1994, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto anche in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), omettendo di fornire indumenti di lavoro protettivi e mezzi di protezione delle vie respiratoria, di adottare provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento xxxdegli stessi, e immediati programmi di

bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Viverone il 3.7.2009

Q) per il reato di cui all'art.40, 589 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società** "██████████", ed in particolare:

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964, e consigliere di amministrazione, fino al 8.5.1981;

Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione dal 25.5.1964 al 11.5.1973 e dal 10.5.1974 al 31.12.1998;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Xxx, nella qualità di Amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989, e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 1.1.1989 fino al 26.5.1992, e consigliere di amministrazione fino al 29.4.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 19.4.1977 al 8.5.1981;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 31.5.1978 al 26.5.1995;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 11.5.1984 al 15.3.1993;

Xxx, nella qualità di consigliere di amministrazione dal 23.6.1987 al 4.7.1996 e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 14.6.1989 al 4.7.1996

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

Xxx, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Xxx, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

Xxx, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la ████████ deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società ████████, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **yyy**, intervenuta il 26.6.2005 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come analista tempi e metodi nel reparto produzione di cavi elettrici e cablaggi veniva esposto, dal 22.8.1966 al 31.12.1980 (presso gli stabilimenti di Ivrea-San Lorenzo e Scarmagno capannone "C" e "D"), alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, utilizzato nella fase di montaggio dei cavi elettrici per facilitarne lo scorrimento all'interno delle guaine; e ciò avveniva nel periodo sopraindicato alle dipendenze della società ████████;

2) come addetto a mansioni amministrative varie all'interno degli stabilimenti e uffici del comprensorio di Ivrea, via Jervis, veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1.1.1981 al 31.3.1988 alle dipendenze della società "██████" e fino al 31.12.1989 alle dipendenze della società "Ing ████████";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che,

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di yyy, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da yyy, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del locale mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del locale mensa [redacted] del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del locale mensa [redacted] fino al 1988, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad

impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento xxxdegli stessi e/o al trasferimento del servizio mensa ivi allocato in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Orbassano il 26.6.2005

Parti civili:

- 1) Comune di Ivrea, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. Carlo Della Pepa, con l'avv. Giulio Calosso del Foro di Torino;
- 2) Città Metropolitana di Torino, P.I.: 01907990012, in persona del Sindaco della Città Metropolitana di Torino on. Piero Xxx Xxx Fassino, con l'avv. Riccardo Peagno del Foro di Torino;
- 3) I.N.A.I.L., C.F.: 01165400589, in persona del prof. Massimo De Felice, nella qualità di Presidente, con l'avv. Loretta Clerico del Foro di Ivrea;
- 4) AFEVA, C.F. 91022070063) in persona di Blasotti Romana Pavesi, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, con l'avv. Laura D'Amico del Foro di Torino;
- 5) FIOM CGIL Torino, in persona del Segretario Generale Bellono Federico Michele, con l'avv. Laura D'Amico del Foro di Torino;
- 6) Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italia (C.F.: 10343960158) in persona del Segretario Generale dott. Piergiorgio Tiboni, con l'avv. Simone Vallese del Foro di Torino;
- 7) FIM CISL TORINO e Canavese, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Roberto Lamacchia del Foro di Torino;
- 8) yyy con avv. D'Amico Laura;

9) yyy, con avv. Laura D'Amico;

-10) yyy con l'avv. Laura D'Amico;

-11) yyy, con avv. Laura D'Amico;

-12) yyy, con avv. Laura D'Amico;

13) yyy, con l'avv. Laura D'Amico del Foro di Torino;

14) -Unione dei Comuni di Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino e Vialfré, Unione denominata "Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano", con avv. Andrea Castelnuovo;

15) L'associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro con l'avv. Cesare Bulgheroni.

Responsabile civile: Telecom Italia s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Santa Maria.

Persone offese non costituite parti civili non presenti:

- yyy (capo A);
- yyy (capo C);
- yyy (capo E), entrambi domiciliati ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Enrico Scolari del Foro di Ivrea;
- yyy, domiciliata ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo Ardissono del Foro di Ivrea;
- yyy (capo F), domiciliata ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Mario Benni del Foro di Ivrea;
- yyy (capo G);
- Yyy, (capo H), domiciliata ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ugo Capellaro del Foro di Ivrea;
- yyy, in qualità di prossima congiunta (moglie) di YYY (capo I);
- yyy in qualità di prossimi congiunti (moglie e figlio) di yyy;
- yyy, in qualità di prossima congiunta (moglie) di yyy(capo O);

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:

chiede disporsi il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

CONCLUSIONI DI TUTTE LE PARTI CIVILI:

chiede disporsi il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

CONCLUSIONI DEL RESPONSABILE CIVILE: pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati.

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXXXXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere.

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere.

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere.

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto ex art. 425 c. 1 cpp o per insufficienza ed inidoneità degli argomenti sostenuti in giudizio ex art 425 comma 3 c.p.p.

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI DI XXX: per il capo f) chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Per il restante capo di imputazione chiede sentenza di non luogo a procedere

CONCLUSIONI DI XXX: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA REGOLA DI GIUDIZIO EX ART. 425 C.P.P.

Il tema della regola di giudizio applicabile dal gup ai fini del rinvio a giudizio o della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere è stata oggetto di ampia discussione.

La Cassazione con sentenza n 33763/15 (fonte:Italgireweb) all'esito di una complessa ricostruzione storica e sistematica dell'art. 425 c.p.p., alla quale integralmente si rinvia, formula i seguenti criteri di giudizio a cui deve attenersi il gip al momento in cui è chiamato ad assumere tale tipo di decisione:

"10. In conclusione, la regola di giudizio al fine del rinvio a giudizio o, per converso, del proscioglimento nel merito, consiste innanzitutto nella presentazione da parte del PM di elementi probatori che dimostrino allo stato un livello di fondatezza delle accuse, definibile "serio". Rispetto a tale preconditione, il giudice, nel contraddittorio delle parti, valuterà che a tale materiale si aggiunga una prospettiva di utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento ovvero la impossibilità che ciò avvenga (caso tipico è la utilizzazione di dichiarazioni del correo che ha, però, manifestato la scelta di non ripetere le sue accuse).

La situazione di incertezza probatoria, invece, pur se si colloca in un caso nel quale è innegabile lo "sviluppo dibattimentale", non giustifica il rinvio a giudizio.

Il ruolo del gup non è certamente quello di verificare l'innocenza (se non evidente) o la colpevolezza, bensì quello di individuazione di una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento. Va peraltro rammentato come tale situazione si collochi in un contesto di tendenziale completezza delle indagini che si rileva nell'art. 421 bis cod. proc. pen.

11. In definitiva, la regola che si ritiene applicabile è la seguente: il giudice della udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio a fondamento della accusa a carico dell'imputato, essendo tale condizione minima necessaria a giustificare la sottoposizione al processo. Ritenuta tale adeguatezza, se del caso esercitando il poteri di integrazione delle indagini che gli vengono riconosciuti, il gup dispone il rinvio a giudizio fatto salvo il caso in cui vi siano concrete ragioni per ritenere che non sia possibile giungere in alcun modo ad una prova di colpevolezza in dibattimento, a ciò non prestandosi il materiale individuato o che, ragionevolmente, potrebbe essere individuato.

Peraltro la stessa sentenza dà conto dell'esistenza di giurisprudenza che si discosta da questo orientamento:

“La recente giurisprudenza, invece, ha in larga parte affermato che la regola di giudizio è essenzialmente la valutazione della possibilità di acquisizione di prove in dibattimento, indipendentemente dal corpo indiziario raccolto in fase di udienza preliminare, così limitando, di fatto, il proscioglimento ai casi di prova positiva di innocenza o assoluta carenza di elementi a carico. Le sentenze sono varie, ma tutte caratterizzate da argomentazioni simili e di rinvio ai precedenti: "In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento, potendosi affermare, in aderenza anche a quanto affermato in dottrina, che

"sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento". Sez. 3, n. 41373 del 17/07/2014 - dep. 06/10/2014, P.M in proc. Pasteris e altri, Rv. 260968"

"l'assunto vale anche per l'evenienza, prevista dall'art. 425 c.p.p., comma 3, che gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è infatti l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere,, tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.

In conclusione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo sulla base di un giudizio prognostico di "immutabilità" del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonché quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte (Sez. 6A, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M. in proc. Brunetti, Sez. 6A, 16 novembre 2001, n. 45275, Acampora). Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211".

Ritiene il giudicante che la prima decisione meglio corrisponda alla funzione attribuita all'udienza preliminare di "filtro" rispetto al dibattimento, in forza delle ragioni sistematiche espresse in tale sede dalla Cassazione e di una maggiore rispondenza della stessa ai valori costituzionali di tutela dell'individuo, del diritto di difesa e del giusto processo, evitandosi la sottoposizione delle persone a processi inutili; dal punto di vista dell'interesse generale inoltre l'applicazione di poteri ampi al gup ha l'effetto di diminuire il numero dei processi e di garantire una minore durata degli stessi.

Se si vogliono però applicare i principi del diverso filone giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 41373 del 17/07/2014, occorre che la prospettazione di una evoluzione probatoria al dibattimento non costituisca una mera e vuota enunciazione ma abbia carattere concreto e specifico, dovendosi evidenziare elementi nuovi quali spunti investigativi non coltivati ed effettivamente praticabili; nel dibattimento infatti il processo si attua in primo luogo attraverso un trasferimento del materiale probatorio già raccolto dal Pubblico Ministero in una forma che consente il dispiegarsi del diritto di difesa ed del contraddittorio.

PREMESSA

Gli imputati sono chiamati a rispondere per omicidio e lesioni colposi asseritamente causate dall'esposizione ad amianto alle persone offese all'interno del ██████████ in un periodo intercorrente dal 1963 al 1999.

La ██████ era una società che si occupò nel tempo di produzioni diversificate (macchine da scrivere, da calcolo, calcolatrici elettroniche, terminali e periferiche per i sistemi elettronici di elaborazione dati, fotocopiatrici, etc.), divenendo per un certo periodo una società di importanza internazionale.

La società operava su vari comprensori (Ivrea, Scarmagno, Agliè, Pozzuoli, Crema, Marcyanise), taluno dei quali costituito anche da più stabilimenti, dedicati a diverse linee di prodotti e/o diversi settori aziendali (basti pensare al comprensorio di Ivrea, a sua volta articolato nelle unità di via Jervis, Ivrea San Lorenzo, Ivrea San Bernardo), aveva molte sedi nel mondo e occupava decine di migliaia di addetti (con un picco, nel 1971, di circa 74.000 dipendenti e di 56.000 nel 1979).

L'imputazione comprende i danni da amianto conseguenti all'uso di talco contenente tremolite (uno dei minerali comunemente indicati come "amianto"), di ferobestos (lastra contenente amianto), di attrezzature di protezione contenenti la medesima sostanza (guanti, grembiuli ecc.) ed infine quelli asseritamente provocati dall'esposizione all'amianto ambientale, ossia contenuto nei muri degli edifici.

La vicenda dell'utilizzo generalizzato di amianto costituisce in primo luogo una tragedia personale per le vittime e le loro famiglie ma anche, a fronte dell'uso massiccio che vi è stato per decenni e con diverse modalità di tale materiale ed al ritardo nel prendere consapevolezza della sua pericolosità, un dramma sociale.

Questo dramma assume per la Città di Ivrea e i Comuni limitrofi interessati dall'attività del ██████ caratteristiche peculiari.

E' infatti fatto notorio, ampiamente spiegato dalla difesa dei signori Xxx ed Xxx, con motivazioni del tutto condivisibili, come la ██████ di ██████, e poi anche di periodi successivi, si ponesse come fabbrica capace di tenere al centro del proprio interesse "l'uomo" in tutte le sue esplicazioni, lavorative ed extralavorative.

In ragione di ciò la ██████ applicò con anticipo di anni norme di tutela dei lavoratori e mise a disposizione degli stessi alloggi, asili, servizi medici.

Fabbriche e uffici furono costruiti garantendo luminosità e altre caratteristiche atte a far vivere bene al dipendente il proprio tempo lavorativo.

Negli anni del dopoguerra vi fu la costruzione di molti edifici industriali, alcuni dei quali magnifici (si pensi a quelli denominati Ico e Palazzo Uffici), la cui edificazione fu notoriamente affidata a insigni professionisti, edifici che oggi costituiscono la ragione per cui è attualmente pendente la domanda per il riconoscimento di Ivrea quale sito Unesco.

Purtroppo tali edifici, coerentemente con la convinzione dell'epoca che l'amianto fosse "buono" in quanto risolveva o limitava uno dei più gravi problemi degli opifici, il rischio di incendio, furono costruiti inserendo tale materiale nei muri e in altre parti, lasciando a coloro che sarebbero venuti dopo a gestire il Gruppo un'eredità pesantissima.

LA STRUTTURA [REDACTED]

La struttura generale e in materia di sicurezza sul lavoro della [REDACTED] e delle consociate interessate nel presente procedimento è stata ricostruita in primis dalla consulenza svolta su incarico della Procura della Repubblica dall'avv. [REDACTED], i cui dati non sono stati oggetto di contestazione.

La struttura apicale, di cui si parlerà più avanti, era costituita da un consiglio di amministrazione, che aveva la funzione di assumere le decisioni strategiche, e da un Amministratore delegato (o due) a cui era demandata la gestione operativa dell'impresa; in [REDACTED] (che ebbe per un periodo anche un comitato esecutivo) il consiglio era composto negli anni tra il '78 e il '95 da un numero di consiglieri compreso tra i 18 e i 23, parte dei quali stranieri,

La gestione di ogni società, che si evidenzierà in prosieguo in una forma necessariamente semplificata, avveniva poi sulla base di una struttura gerarchica con a capo l'Amministratore delegato.

Per quanto riguarda la [REDACTED], essa fino alla seconda metà degli anni '70 risulta organizzata in strutture già articolate. Nel 1977, ad es., vi è un unico Gruppo Produzione, che si affianca ad una serie di Divisioni Commerciali ed "Enti centrali" (denominazione aziendale all'epoca attribuita alle funzioni di *corporate staff*), ad un Gruppo Ricerca e Sviluppo e ad un Gruppo Divisioni Tecniche.

Negli anni '80 viene attuato un ampio processo riorganizzazione aziendale.

Furono previste una Direzione Generale Operativa ed una Direzione Generale Strategie e Sviluppo, entrambe, a loro volta, strutturate in varie (sotto) Direzioni. Nell'ambito della Direzione Generale Operativa era incardinata la Divisione *Corporate Staff*, a sua volta suddivisa in più Direzioni; tra

queste ultime, la Direzione Amministrazione – Finanza – Controllo e la Direzione Qualità – Logistica – Servizi Generali.

La Direzione Amministrazione – Finanza – Controllo di Gruppo aveva una conformazione molto articolata, composta da varie (sotto) Direzioni: tra queste, la Direzione Servizi Centrali.

La Direzione Servizi Centrali era, a sua volta, articolata in varie funzioni, tra cui quella relativa alla Organizzazione e Sicurezza sul Lavoro; quella relativa alla Ecologia; quella relativa a Impianti e Manutenzioni.

Dal 17.03.1989, l'Organizzazione della Sicurezza sul Lavoro e l'Ecologia assumeva la seguente struttura: Formazione, documentazione e *audit* nei comprensori; Sicurezza, Antincendio e Igiene del Lavoro, che era articolata in altre cinque sottodivisioni (Organizzazione della Sicurezza, Antincendio; Sicurezza Macchine ed Impianti, Impianti Elettrici; Igiene del Lavoro e Tutela della qualità dell'aria; Tutela Qualità dell'Acqua e Rifiuti Industriali; Sicurezza ed Ecologia per le aree di Milano e filiali italiane).

Quanto alla Divisione Impianti e Manutenzioni, essa aveva, al suo interno, una specifica funzione denominata Supporto tecnico, manutenzioni, Centrali e Reti; in particolare, la (sotto) funzione Manutenzioni, Centrali e Reti era ulteriormente suddivisa in Centrale Termoelettrica; Manutenzioni centrali e reti di telecomunicazioni; Esercizio, manutenzioni elettriche e reti; Manutenzioni ICO; Manutenzioni Palazzo Uffici.

L'evoluzione organizzativa continuò nel tempo, come risulta dalla consulenza Guarini e dalle memorie delle difese, in particolare da quella dell'ing. Carlo Debenedetti.

Si è quindi di fronte ad un'organizzazione di notevoli dimensioni, definita dalle difese di avanguardia, suddivisa in distinti settori, rami e servizi al cui interno vi era una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità, attribuiti in considerazione delle rispettive aree di attività e delle specifiche competenze e professionalità, con al vertice l'Amministratore delegato; compiti e responsabilità che, in via generale, risultavano formalizzati attraverso un articolato di norme, procedure, direttive e procure.

I SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO

Nella Olivetti furono presenti fin da tempi estremamente risalenti Servizi aziendali dedicati alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ecologia.

Fin dagli anni 1960 era attivo il **S.O.S.L.** (Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro) (Faldone 2, aff. 1045; C.T. avv. Guarini, F. 9, aff. 305 e ss.).

Tra le sue funzioni vi erano: curare *“l’emanazione di disposizioni per l’applicazione nell’azienda di norme di legge e degli enti pubblici nazionali riguardanti la prevenzione e l’igiene sul lavoro”*; elaborare *“la normativa interna a integrazione delle leggi e norme predette in collaborazione con gli enti aziendali interessati”*; selezionare ed omologare *“tutti i mezzi di protezione personale e i dispositivi di sicurezza”*; provvedere *“in continuazione al rilievo delle condizioni ambientali di tutti gli stabilimenti Olivetti”*, trasmettendo *“di volta in volta i dati generali al Servizio Sanitario di Fabbrica per le visite periodiche di legge al personale”* e coordinando *“le attività dirette al miglioramento delle condizioni ambientali con gli Enti interessati (Produzione, Servizi Tecnici, Servizi Sanitari, Tempi e Metodi, ecc.)”*.

Lo stesso S.O.S.L. era articolato in Comitati e Sottocommissioni (F. 2 aff. 94). In particolare erano previsti:

- Comitato Generale di Sicurezza sul Lavoro: presieduto dal Presidente della Società o dal Direttore Generale Tecnico. Membri: Direttore di Stabilimento, Direttori dei Servizi Personale – Sanitario – Relazioni Interne – Assistenza;
- Comitati di Sicurezza sul Lavoro di Stabilimento: presieduti dal Direttore di Stabilimento. Membri: Capi Servizio dello Stabilimento a turno – Medico di fabbrica – Rappresentanti dei lavoratori – Direzione S.O.S.L.
- Commissioni: per problemi specifici di sicurezza e igiene formate da specialisti nelle branche interessate.

I S.O.S.L. periferici, coordinati dal S.O.S.L. centrale, erano dislocati nei singoli stabilimenti e si occupavano della gestione operativa (es. posizionamento della cartellonistica; d.p.i.; etc.).

In data 31.10.1974, inoltre, *“al fine di poter seguire in maniera sistematica i problemi dell’ecologia e dell’ambiente”*, veniva creata la **Commissione Permanente per l’Ecologia e l’Ambiente di lavoro (o Servizio Ecologia)**, con i seguenti compiti:

- *“proporre all’Amministratore delegato nuove normative o variazioni di quelle esistenti, in funzione della legislazione o di nuove situazioni aziendali;*

- *effettuare controlli per verificare l'applicazione corretta delle normative in vigore, coordinando le azioni necessarie per la rimozione dei motivi che avessero causato ritardi nell'applicazione o applicazioni non corrette*".

A far data dal 1° 02.1986 veniva costituito, nell'ambito della Direzione Servizi Generali, il **Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro**, nel quale confluivano le attività svolte in precedenza dal Servizio Ecologia e dal S.O.S.L..

Nel giugno 1986, inoltre, veniva costituito il **Comitato Aziendale Ecologia**, con lo scopo di *"creare un presidio permanente, di alto livello, che garantisca all'Azienda unitarietà di indirizzi in un settore strategicamente rilevante"*. Obiettivo del Comitato era quello di *"sviluppare una adeguata politica aziendale in materia di Ecologia, Ambiente e Sicurezza"*, di *"coordinare le iniziative all'interno del Gruppo ed i rapporti con gli Enti esterni"*, nonché di *"definire compiti e procedure all'interno del Gruppo sui temi suindicati sia per processi che per prodotti"*. Tra i compiti del Comitato vi erano: *"l'esame delle procedure e delle strutture aziendali preposte alla gestione dei temi di ecologia, ambiente e sicurezza; la revisione e l'aggiornamento delle normative esistenti sia per i processi che per i prodotti; la promozione di iniziative di informazione e formazione sulla materia ai diversi livelli aziendali"*.

I Servizi di sicurezza del lavoro svolgevano la loro attività non solo nei confronti di Olivetti s.p.a. ma anche a favore delle società partecipate.

LE NORME INTERNE

La [redacted] era, altresì, dotata di un complesso apparato di norme e procedure regolanti varie attività aziendali (F. 18).

Con specifico riferimento alla materia che qui interessa, esistevano, quanto meno sin dalla fine degli anni '80, normative specificamente dedicate alla Ecologia e Sicurezza, alla Sicurezza sul Lavoro, all'Ambiente di Lavoro, all'Igiene del Lavoro, alla Difesa dagli Agenti Nocivi, alla Tutela igienico-sanitaria del Lavoro.

La possibile anteriorità dell'emanazione di regole nella materia risulta ad esempio dal documento cod. 80.00.01 (F. 18, aff. 188) che afferma che la normativa ivi enunciata codificava la prassi generalmente già in uso nel [redacted].

Tale normativa di indirizzo costituiva *“un riferimento per tutte le attività aziendali che [avessero] riflessi sulla tutela della salute del lavoratore e del patrimonio e [definiva], alla luce delle normative nazionali e internazionali, gli strumenti necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia”*.

Essa era articolata in Norme e Manuali di Procedura ed era indirizzata a tutte le Società italiane del Gruppo, Capogruppo e consociate. L'emissione delle norme era di responsabilità della Direzione Pianificazione Approvvigionamenti e Logistica, mentre quella delle procedure della Direzione Servizi Generali/S.E.S.L.. La Direzione Servizi Generali e il S.E.S.L. erano responsabili dell'interpretazione delle norme.

Oltre ai citati documenti normativi erano, altresì, presenti altre pubblicazioni emesse a cura del S.E.S.L., aventi lo scopo di fornire informazioni tecniche (Norme di Comportamento e Avvertenze Tecniche; Informazioni Tecniche Sicurezza Ecologia).

L'insieme delle strutture deputate alla sicurezza del lavoro e della normazione interna portano a ritenere adeguato l'apparato organizzativo predisposto a tale fine.

LA STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nelle diverse società del gruppo i consigli di amministrazione rilasciavano sempre delega all'Amministratore delegato. (vedasi Ct avv. Guarini ed allegati).

Tale delega conferiva allo stesso poteri amplissimi.

Esaminando la delega rilasciata all'ing. Xxx dal Consiglio di Amministrazione di ██████████ in data il 26.4.78 si deve evidenziare che la stessa conteneva tra l'altro i poteri di:

“-contrattare, stipulare e firmare mutui e finanziamenti di ogni genere ed in genere operazioni di fido;

-compiere qualsiasi operazione presso istituti bancari, prelevare somme da qualsiasi istituto su conti intestati alla società...

-acquistare, vendere e permutare beni immobili, acquistare, vendere e permutare partecipazioni azionarie italiane e estere, acquistare, vendere, permutare merci, servizi, prodotti finiti e semilavorati, macchinari, attrezzature, autoveicoli ed in genere qualsiasi bene mobile convenendo le condizioni contrattuali. Le modalità di pagamento, le garanzie e quant'altro

- stipulare contratti di assicurazione, appalto, deposito, trasporto, pubblicità, comodato;

- acquistare o vendere diritti di proprietà industriale e intellettuale, quali brevetti, marchi, know-how ecc., concedere ed ottenere licenze sugli stessi;
- fare costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie di ipoteche anche legali, effettuare trascrizioni di ogni genere, esonerando il Conservatore di ogni responsabilità;
- assumere, sospendere e licenziare il personale di qualsiasi ordine e grado, esclusi i direttori generali, e fissare le relative retribuzioni;
- concedere a Banche nazionali ed estere la fideiussione della [redacted] s.p.a. per quelle anticipazioni, aperture di credito in conto corrente e finanziamenti di ogni genere che esse banche concederanno alle società italiane ed estere, consociate e controllate della [redacted] s.p.a.;
- fare costituzioni di pegno sui beni della società;
- rappresentare la società in tutte le assemblee ordinarie delle società italiane e straniere, per le azioni possedute dalla [redacted] s.p.a. sia in territorio italiano che all'estero, esercitando nelle suddette assemblee il diritto spettante al socio;
- compiere in genere ogni operazioni di ordinaria amministrazione anche se non innanzi elencata, nonché, nei limiti dei poteri innanzi conferiti, ogni altra operazione per il buon fine del mandato; nominare, nei limiti dei poteri innanzi conferiti, procuratori.....”.

In sostanza, venivano delegati all'Amministratore delegato l'integrale gestione e operatività dell'impresa senza limiti di spesa, riservando al consiglio di amministrazione la definizione delle strategie e degli obiettivi aziendali su proposta del primo.

Questa delega si ripete sostanzialmente nel tempo in [redacted] dal '63 in poi, con l'aggiunta solo dal '67 in poi della frase “ ogni altra operazione necessaria per il buon fine del mandato”.

Il Pubblico Ministero ha formulato le imputazioni oggetto del presente processo considerando i consiglieri quali datori di lavoro sul presupposto, ricavabile dalla lettura del capo di imputazione e spiegato nel corso della discussione, della mancanza di una delega dal consiglio di amministrazione all'Amministratore delegato in materia della sicurezza del lavoro in quanto nell'atto di delega manca qualunque riferimento esplicito alla stessa. L'ufficio dell'accusa ha fatto riferimento altresì alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro che si è formata

anteriormente al dpr 81/2008 che richiedeva tra i requisiti per una valida delega in materia di sicurezza del lavoro quello della esistenza di una delega formale.

Tra le plurime obiezioni sollevate dalle difese, vi è quella secondo cui la tesi del P.M. non rispetterebbe i principi espressi nelle sentenze relative alla vicenda Thyssen Krupp laddove rispettivamente affermano:

- la sentenza delle Sezioni Unite del 18/09/14 n.38343 dopo aver statuito vari principi in materia di organizzazione del lavoro, che correttamente era stato individuato il ruolo di datore di lavoro non in capo all'intero consiglio di amministrazione della società bensì solo ai tre consiglieri delegati, tutti ritenuti dotati dei tipici poteri di gestione e spesa propri del ruolo di garante (ivi, par. 16 capoverso 3);
- la sentenza di secondo grado della Corte d'Assise di Torino (Pres. Dr. Sandrelli) che "La Procura della Repubblica di Torino non ha individuato il datore di lavoro ..nell'intero consiglio di amministrazione della società, bensì solo nei tre consiglieri delegati ..e ha ritenuto tutti dotati dei tipici poteri di gestione e spesa che definiscono la posizione di garanzia (Corte d'Assise di Appello di Torino, Sez. I, 2/02/2013, par.6).

La tesi della Procura non può essere condivisa.

La delega sopra indicata costituisce un contratto di mandato tra consiglio di amministrazione ed Amministratore delegato da interpretarsi secondo gli ordinari criteri ermeneutici previsti dal codice civile, in primis quelli relativi alla volontà delle parti.

Le clausole sopra riportate e il documento contrattuale complessivo indicano che erano conferiti all'Amministratore delegato poteri amplissimi, senza sostanziali limiti di spesa e riguardanti tutti i settori dell'attività di impresa.

Si rifletta solo su che cosa può significare in concreto il potere di compiere ogni operazione bancaria, di costituire ipoteche sui beni sociali, rilasciare fidejussioni a favore di società terze, tutto senza limiti di spesa.

Inoltre va rilevato che sono conferiti all'Ad tutti i poteri di ordinaria amministrazione nelle materie non elencate nella delega anche qui senza limiti di spesa, e la sicurezza del lavoro è certamente un'attività di gestione ordinaria dell'impresa.

Ora la concessione di poteri così ampi non può non significare che il cda intendeva delegare all'Amministratore delegato la completa gestione del cosiddetto core business della società conferendogli anche il potere di disposizione economico correlato.

Escluso ogni incarico gestorio, compito del consiglio di amministrazione era quello di decidere, come risulta dalla lettura dei relativi verbali, su indicazione dell'Amministratore delegato, le operazioni di carattere societario, quali fusioni, "scorpori", acquisizioni, creazioni di nuove società, aumenti di capitale, investimenti all'estero, acquisizioni di know how, nonché le strategie di mercato; esso inoltre valutava, sulla base della relazione dell'Amministratore delegato, il generale andamento della società.

Proprio perché è delegata all'Amministratore delegato l'intera gestione dell'impresa, non vi è ragione di ritenere, contrastando ciò con il contenuto del contratto e la volontà delle parti quali risultanti da quanto sopra detto, che da questo "tutto" sia esclusa la materia della sicurezza del lavoro; se si fosse voluta escludere qualche materia gestionale, lo si sarebbe esplicitamente scritto (si veda, ad es. l'esclusione espressa, nell'ambito della delega in materia di rapporti di lavoro, del potere di assumere o licenziare i direttori generali).

Quanto poi alla tesi della Procura dell'insussistenza di delega in ragione della mancanza di riferimento espresso alla sicurezza nel testo delle deleghe agli atti, essa è frutto di una non corretta interpretazione del concetto di manifestazione "espressa" di volontà.

Secondo i principi generali dell'ordinamento, una dichiarazione può essere "espressa" allorché viene espressa con mezzi (in primo luogo le parole) che rendano palese agli altri il proprio pensiero ovvero "tacita" (per facta concludentia), che consiste in un comportamento che sarebbe incompatibile, secondo il comune modo di pensare e di agire, con una volontà contraria.

La dichiarazione "espressa" non richiede, sulla base di una giurisprudenza radicata nel tempo e costante, formule sacramentali, ma deve esprimere la volontà in modo chiaro, preciso ed inequivocabile; la sussistenza di dette condizioni è demandata all'interprete in relazione alle caratteristiche del caso concreto, con un criterio sostanzialistico e non formale.

Questo principio di carattere generale deve applicarsi anche al caso di specie; si noti altresì che lo stesso art. 16 del dpr 81/2008 non prevede l'uso della "formula sacramentale" costituita dal termine "sicurezza del lavoro" ma richiede, tra l'altro, un profilo sostanziale, ossia l'attribuzione al delegato

di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Nel caso in esame sono presenti da una parte una totale inequivocità del contenuto della delega e dall'altra la pienezza dei poteri conferiti all'Amministratore delegato.

Va anche osservato, come rilevato da una difesa, che all'epoca dei fatti l'igiene e la sicurezza del lavoro non era materia dotata di "autonomia concettuale", ma i poteri necessari per adempiere agli obblighi previsti da tale disciplina erano di fatto ricompresi tra le vastissime prerogative attribuite agli amministratori delegati in materia di organizzazione del lavoro e pianificazione dell'attività produttiva.

Gli atti debbono infatti essere interpretati secondo le regole di governance, materia che si è evoluta moltissimo nel tempo, proprie del periodo di riferimento (compreso tra 54 e 16 anni fa).

Si deve quindi ritenere che l'Amministratore delegato ne [REDACTED] fosse titolare esclusivo del settore della sicurezza del lavoro sulla base di una delega non implicita ma assolutamente esplicita, in quanto dal contenuto inequivocabile.

In ogni caso, quanto alla giurisprudenza citata dal P.M. in materia di delega, va rilevato che detta giurisprudenza si è formata nei casi di attività di interposizione fittizia messa in opera dal datore di lavoro, il quale simulatamente incarica un responsabile della sicurezza del lavoro al solo fine di non rendere cogente nei propri confronti la normativa a tutela della salute del lavoratore.

Solo allorquando, a fronte di un trasferimento di funzioni dal datore di lavoro ad un altro soggetto, emergano elementi che facciano ritenere che si possa essere di fronte ad una delega apparente (situazione totalmente non sussistente nel caso qui esaminato e neppure dedotta dall'Accusa) il giudice va a verificare la sussistenza di quegli elementi che poi sono stati tipizzati nell'art. 16 del dpr 81/08 in quanto la loro assenza può essere sintomo di una situazione simulata.

Seguendo la tesi del Pubblico Ministero, si avrebbe il risultato paradossale che una giurisprudenza nata, come avviene in molti casi, per adattare la realtà alla norma, diventerebbe strumento di interpretazione errata della realtà stessa.

Che la ricostruzione sopra effettuata sulla natura e sulla portata delle deleghe concesse dal consiglio di amministrazione agli amministratori delegati sia corretta ed escluda in capo al primo un potere-dovere di intervento diretto in materia di sicurezza del lavoro risulta peraltro confermato dalle prove

acquisite agli atti del giudizio, laddove (pur nella non completa disponibilità di tutti gli atti dovuta al tempo intercorso) emerge come siano stati i vari amministratori delegati succedutisi nel tempo a concretamente occuparsi della materia della sicurezza sul lavoro.

Ed infatti, tra i documenti disponibili, risulta che nel 1974 l'Amministratore delegato, [REDACTED], trasmetteva a tutti i responsabili del settore tutela dell'ambiente e igiene del lavoro un comunicato (che si intende qui integralmente riportato) che costituisce un vero e proprio "manifesto" della politica [REDACTED] in materia di sicurezza sul lavoro riepilogativo di tutte le iniziative e prescrizioni che il [REDACTED] aveva adottato per garantire il rispetto delle norme vigenti sulle citate materie (fald. 9 aff. 318 e seg.). Detto comunicato costituisce "un promemoria che sintetizza le linee di azione che la società ha svolto ed intende proseguire per la tutela delle condizioni degli ambienti di lavoro e per la prevenzione contro gli inquinamenti idrico ed atmosferico."

Nel predetto documento [REDACTED] raccomanda ai Direttori di stabilimento ed equiparabili:

"-il rispetto scrupoloso delle normative aziendali e delle tempistiche di intervento già approvate;

-la verifica di ulteriori esigenze di interventi correttivi;

-la promozione della conoscenza e dell'osservanza delle norme in materia, in ispecie la capillare diffusione dei mezzi di protezione individuale e l'addestramento alla prevenzione delle varie forme di inquinamento o di disagio negli ambienti di lavoro."

Con nota 31.10.74 (F. 9 aff. 323) [REDACTED] quale Ad. costituiva la Commissione Permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro la quale, come già si è ricordato, doveva tra l'altro "proporre all'Amministratore delegato nuove normative..." "potendosi avvalere - di volta in volta- della collaborazione dei Direttori di stabilimento ed equiparabili, con l'obbligo di sottoporre periodicamente all'Amministratore delegato specifici rapporti sulla situazione."

Nel 1976 il predetto Amministratore delegato trasmetteva ai responsabili dei diversi Gruppi operativi presenti nelle aziende [REDACTED] (ovvero Divisioni Tecniche, Produzione, Ricerca & Sviluppo), delle Direzioni nominate (ovvero Affari Legali, Relazioni Aziendali), della Commissione Permanente per l'ecologia e l'ambiente, nonché del Servizio per l'Organizzazione della Sicurezza sul lavoro la "Direttiva sui compiti e sulle responsabilità dei direttori di stabilimento

o equiparabili per l'igiene del lavoro, la prevenzione degli infortuni e la tutela contro gli inquinamenti".

Con lettera 8 giugno 1978 (fald 14 aff. 518) l'Amministratore delegato ing. Xxx comunicava ai Responsabili aziendali che " nel Settore dei Servizi Generali, la Direzione Centrale Acquisti e Servizi Generali ha la responsabilità delle attività svolte dalla Direzione Generali Urbanistici, Costruzioni e Impianti affidata all'ing. Sergio Lupo. La struttura di tale Direzione, alla quale sono assegnate anche le attività centrali nel campo della ecologia e della sicurezza del lavoro, sarà precisata successivamente con apposita disposizione organizzativa."

Il 07.02.80 lo stesso Ad. comunicava ai responsabili aziendali di Direzioni, Divisioni e Gruppi la Norma Quadro relativa alla "Organizzazione delle Norme e Procedure del ██████████" (T.U. 00.00.01), il cui scopo era quello di definire "le responsabilità di promuovere, approvare ed emettere norme e procedure". La norma attribuisce all'Amministratore delegato la responsabilità di emettere le Norme Quadro , ai titolari dei comparti quella di formare ed emettere le Norme di Gruppo, le Procedure Applicative e le Disposizioni Operative e, infine, alle direzioni di comparto o settore la responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme e procedure della capogruppo presso gli enti di loro competenza.

A partire da questo momento, si sono susseguite nel tempo una serie di vere e proprie norme aziendali aventi ad oggetto anche la materia che qui interessa.

E ancora il 15.6.93 l'Amministratore delegato ing. Xxx conferiva procure a diversi esponenti aziendali anche nella materia di prevenzione ed igiene del lavoro; lo stesso farà successivamente il dott. Xxx quale Ad..

Ed ancora il punto n. 4.4. del testo unico delle Norme e Procedure di Gruppo nel 1993 (Norma di Gruppo T.U. 00.00.13: "Sicurezza sul lavoro, igiene ed ecologia - Organizzazione e responsabilità") precisava che "*La legge considera come destinatarie prime degli obblighi di prevenzione infortuni, igiene ed ecologia e di regolarizzazione amministrativa in materia le Società stesse (attraverso i loro legali rappresentanti, cioè l'amministratore unico, il presidente e, nei limiti della delega conferitagli, l'Amministratore delegato).*"

Ulteriore riprova dell'esistenza a favore degli Amministratori delegati di un potere di ampia attività gestionale si rinviene nella stessa struttura di impresa ricostruita nei paragrafi che precedono. Tale

struttura dimostra come la gestione di impresa non fosse compito del consiglio di amministrazione (nessun consigliere fu mai dato titolare di alcun incarico specifico né risulta aver mai compiuto atti di gestione) ma delegata all'Amministratore delegato e da quest'ultimo a sua volta svolta attraverso i diversi soggetti preposti ai vari settori attraverso una struttura organizzativa verticale nonché piramidale.

Si può giungere alla conclusione della integrale gestione da parte dell'Amministratore delegato della materia della sicurezza del lavoro anche seguendo la strada proposta dalle difese, ampiamente sviluppata dalle stesse, ossia applicando il principio di effettività, secondo cui "l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalla norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)" (Cass. Sez. Un. 1 luglio 1992, fonte: Italggiureweb).

L'obiezione del Pm secondo cui tale principio si può applicare solamente per estendere la responsabilità penale e non per restringerla non può essere condiviso, in quanto, una volta che si affermi sulla base del principio di effettività che il ruolo di gestore della sicurezza è stato concretamente ricoperto dal delegato, ciò comporta l'esonero del delegante dal ruolo di operatività diretta

Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda il ruolo di Vice Presidente, che, come risulta dai verbali dei Consigli di Amministrazione, era privo di ogni delega; valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento ai semplici consiglieri.

Le motivazioni espresse per i consiglieri della ██████████ valgono anche per i consiglieri delle società ██████████, tutte società per azioni come la ██████████ i cui consigli di amministrazione conferirono nel tempo agli amministratori delegati una delega dal contenuto sostanzialmente identico a quella in uso in ██████████. Dette società avevano un'organizzazione interna e si avvalevano per lo svolgimento di alcune attività, tra cui quella relativa alla sicurezza del lavoro, dei servizi della società capogruppo.

La validità della delega e la conseguente posizione dei consiglieri che non possono essere considerati datori di lavoro esclude che essi possano rispondere dei reati loro ascritti.

Deve quindi pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti per non avere commesso il fatto di coloro che sono stati chiamati a giudizio per avere ricoperto esclusivamente la carica di consiglieri senza deleghe, ossia per [redacted] s.p.a. i signori Xxx, Xxx, Xxx, XxxXxx, Xxx, Xxx; Xxx per il periodo svolto come consigliere e Vice Presidente della [redacted] e come consigliere di [redacted] Xxx e Xxx, Xxx esclusivamente per i periodi in cui non ricoprivano l'attività di Amministratore delegato di [redacted] s.p.a., Xxx quale consigliere di [redacted] a., Xxx e quali consiglieri di [redacted] (per Xxx si veda oltre), Xxx nella qualità di consigliere di amministrazione di [redacted] s.p.a., Xxx per il periodo quale consigliere di amministrazione di [redacted] [redacted] (la pronuncia di NDP riguarda il periodo indicato quale svolgimento dell'attività di consigliere nel capo di imputazione fino al 1981, fermo restando che lo stesso continua a rispondere quale Amministratore delegato della stessa società dal 17.8.1978).

Vi è dunque la prova positiva di una mancata responsabilità diretta dei consiglieri di amministrazione quali "datori di lavoro" per la sussistenza di una delega in materia di sicurezza sul lavoro a favore dell'Amministratore delegato. L'anzidetta prova documentale che porta ad escludere l'accogliabilità in dibattimento dell'ipotesi accusatoria non può essere ragionevolmente superata da alcuna evoluzione probatoria; il P.M. peraltro non ha dedotto alcuno spunto investigativo ulteriore che possa essere coltivato in sede di dibattimento.

La Procura della Repubblica ha svolto con grandissimo impegno e approfondimento l'indagine diretta ad assicurare giustizia alle vittime, esaminando una mole enorme di documenti (tramite anche il sequestro dell'archivio [redacted] e acquisendo informazioni da molte persone.

Detto impegno si scontra però necessariamente con la realtà di un processo per amianto in cui le prime esposizioni si collocano nel 1963 e l'ultima nel 1999.

Questo processo vede moltissimi amministratori, dirigenti e testimoni deceduti o molto probabilmente non più in grado di offrire un contributo; in termini di prognosi dibattimentale, in detta sede, proprio per le ragioni esposte, nulla può essere aggiunto a livello documentale e testimoniale.

LA COLPA IN VIGILANDO

Il Pubblico Ministero nella discussione ha sottolineato che, nel caso il giudice avesse ritenuta sussistente la delega all'Amministratore delegato e conseguentemente escluso la

sussistenza di una responsabilità diretta dei consiglieri di amministrazione quali datori di lavoro, essi avrebbero comunque dovuto essere rinviati a giudizio per colpa per omessa vigilanza, essendo stata contestata nel capo di imputazione la mancata adozione nella direzione di impresa "della necessaria vigilanza" anche a carico degli stessi.

Ritiene il giudicante che detta contestazione costituisca un fatto diverso rispetto al contenuto dei capi di imputazione.

Afferma la giurisprudenza della Cassazione che "Nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscono contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio può citarsi la massima per la quale "ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 - dep. 29/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278). Nella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione delle indicazioni giurisprudenziali incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa - in specie omissiva e massimamente se commissiva mediante omissione - può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa. Mentre nei reati dolosi - in specie commissivi - la condotta tipica risulta identificabile per la sua corrispondenza alla descrizione fattane dalla fattispecie incriminatrice (reati di pura condotta) o per la sua valenza eziologica (reati di evento), nei reati omissivi impropri colposi la condotta tipica può essere individuata solo a patto di identificare la norma dalla quale scaturisce l'obbligo di fare e la regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata. Quest'ultima, in particolare, può rinvenirsi in

leggi, ordini e discipline (colpa specifica), oppure in regole sociali generalmente osservate o prodotte da giudizi di prevedibilità ed evitabilità (colpa generica).

Com'è evidente, l'una e l'altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato inserito l'agente/omittente; tanto che una modifica anche marginale dello scenario fattuale può importare lo stravolgimento del quadro nomologico da considerare. Di qui il ricorrente richiamo da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali; ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex multis, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013 - dep. 20/12/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902).Si può aggiungere, in questa sede, che la centralità della proiezione teleologica del principio in parola conduce a ritenere che, ai fini della verifica del rispetto da parte del giudice del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, è decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le (solitamente) molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale (ferma restando l'estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del fatto). La principale implicazione di tale assunto è che, dando conto del proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicitare i dati processuali che manifestano la presenza della "narrazione" prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente." (Cass. N. 35943/2014 fonte: CN SNPEN Italggiureweb).

Ritiene il giudicante che nel capo di imputazione sia contenuta la contestazione di omessa vigilanza riferita alla condotta che deve essere esercitata in forza dei poteri datoriali e non quella relativo al controllo che il consiglio di amministrazione deve esercitare sull'operato dell'Amministratore delegato quale titolare, in forza della riconosciuta delega, delle funzioni della sicurezza del lavoro.

In applicazione dei principi indicati dalla Cassazione, ciò si ricava in primo luogo dalla struttura del capo di imputazione, formulata con esclusivo riferimento al datore di lavoro e al dirigente, che è compatibile solamente con una colpa del datore di lavoro; è sufficiente a tal fine guardare ad. es. a due dei principali profili di colpa, la tardiva rilevazione dell'amianto nel talco e nelle murature, i quali presuppongono necessariamente un obbligo di condotta attiva.

Occorre poi osservare che il concetto di vigilanza ha contenuto generico e comprensivo di una pluralità di possibili comportamenti; esso quindi, in ottemperanza a principi di certezza del contenuto dell'imputazione, necessita di specificazioni. Esso deve inoltre, come richiesto da Cass. 35943/14, essere enucleato con riferimento alla norma da cui scaturisce l'obbligo di fare che, nel caso in oggetto è costituita dagli artt. 2381 e 2392 c.c., nel testo riformato nel 2003, che costituisce norma più favorevole al reo in ragione della specificazione del contenuto della responsabilità del consigliere, fatto che consente all'imputato di trovarsi di fronte a doveri più chiaramente delineati e quindi ad una maggiore possibilità di esercizio del diritto di difesa.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il mutamento dei parametri di responsabilità degli amministratori nello svolgimento dell'incarico ad essi conferito, attraverso il riferimento esplicito alla "natura dell'incarico" ed alle "specifiche competenze" dell'amministratore (art. 2392 c. 1 c.c.). Detta normativa è integratrice della fattispecie penale; infatti è l'ordinamento civile che fissa i comportamenti doverosi degli amministratori, la cui violazione dà luogo anche a reati dolosi e colposi.

Ora i capi di imputazione oggetto di causa non indicano le specifiche omissioni di vigilanza ipoteticamente ascrivibili ai consiglieri quali ad es il non aver richiesto informazioni periodiche all'Amministratore delegato, non avere agito a seguito del pervenire di segnalazioni preoccupanti, ecc., né le circostanze in base alle quali i consiglieri avrebbero potuto percepire la sussistenza del problema amianto.

Inoltre non viene indicato il momento in cui i consiglieri avrebbero compiuto l'omessa vigilanza.

Si consideri solo il caso dell'amianto ambientale.

Secondo il Pm, l'esistenza di tale materiale nei muri fu rilevato dai tecnici dell'██████ nel 1987.

L'accusa avrebbe dovuto indicare quando questa notizia (che potrebbe anche essere stata tenuta riservata per non spaventare azionisti e finanziatori) fu comunicata o fu resa conoscibile ai consiglieri, diversamente rischiandosi di imputare agli stessi periodi di responsabilità di cui non devono invece rispondere.

Non vi è quindi possibilità di esercizio del diritto di difesa.

L'asserita condotta colposa non viene neppure delineata dagli atti di istruttoria (con la conseguenza che, anche se si ritenesse contestata la colpa in vigilando, la prognosi di accoglimento dibattimentale dell'accusa sarebbe negativa).

Non vi è infatti alcuno dei verbali dei consigli di amministrazione della Olivetti s.p.a. o delle consociate che contenga alcun riferimento all'uso di amianto nelle aziende.

Anche dove si affrontavano problemi relativi al personale, non vi è alcun cenno all'esistenza di alcuna grave problematica di tutela della salute dei lavoratori.

Nessuno dei pur numerosi documenti agli atti in materia di sicurezza sul lavoro (tranne per quanto si dirà per una lettera inviata al signor Xxx) risulta essere stato mai indirizzato a membri del consiglio di amministrazione.

In nessuno delle testimonianze e degli interrogatori degli imputati agli atti si fa riferimento a comunicazioni ai consiglieri o comunque alla conoscenza da parte degli stessi della problematica in oggetto.

La struttura organizzativa in materia di sicurezza del lavoro risultava all'apparenza, come si evince dall'imponente numero di documenti agli atti che testimoniano riunioni, verifiche, rapporti con la direzione sanitaria aziendale, l'Inail, l'Ispettorato del Lavoro, l'Enpi, i Vigili del Fuoco ecc., correttamente funzionante.

Non risultano esservi stati elementi conoscitivi tali da far scattare doverosamente in capo ai consiglieri l'obbligo di attivarsi; la sussistenza di tali elementi deve essere provata dal Pubblico Ministero, che non ha prodotto alcuna prova in merito.

Né potrebbe fondare la responsabilità penale, secondo un argomento speso dall'Accusa, il chiedere l'applicazione dell'assioma "non potevano non sapere".

Tale assunto si fonda infatti su di un ragionamento sillogistico la cui premessa maggiore è costituita dalla massima di esperienza appunto riassunta nella frase sopra riportata.

Ora, se è pure possibile ovviamente che uno o più consiglieri sapessero o potessero agevolmente sapere, tuttavia siffatta massima non è per nulla basata sulla certezza o connotata dal necessario requisito di alta probabilità dell'accadimento (sentenza Franzese docet).

Per quanto riguarda l'ing. Xxx e l'ing. Xxx, che hanno ricoperto la carica di amministratori delegati prima di essere solo consiglieri, la mancanza di ogni prova circa una effettiva conoscenza dei fatti lesivi nel corso di tale primo periodo si riverbera sul periodo in cui furono meri consiglieri.

Conclusivamente, non essendo la contestazione di colpa in vigilando nei confronti dei consiglieri contenuta nel capo di imputazione né risultando individuate e provate dagli atti dell'istruttoria le condotte addebitabili agli stessi a titolo di colpa in vigilando, il diritto di difesa non ha avuto modo di esplicarsi e il fatto risulta diverso.

Trattandosi di fatto diverso, esso doveva essere contestato agli imputati ai sensi dell'art. 423 c.p.p.; detta contestazione non potrebbe più essere effettuata nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 516 c.p.p. in quanto la diversità del fatto è emersa nell'ambito dell'udienza preliminare e non dell'istruttoria dibattimentale; le discussioni effettuate dalle difese sui temi in discussione sono state infatti ampie ed esaustive.

POSIZIONE DEL SIGNOR XXX

Deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Xxx per non avere commesso il fatto.

La posizione del signor Xxx, consigliere della ██████████ dal 17.1.1989 al 18.12.1992, va esaminata in modo specifico, avendo evidenziato il Pubblico Ministero l'esistenza di una lettera inviata a nome del ██████████ dall'ing. ██████████ alla predetta società e per conoscenza al predetto e ad altra persona in data 4 maggio 1992 con la quale si trasmetteva il documento concernente la valutazione dei rischi in inottemperanza al d.l. 277/91.

Sul punto il giudicante deve rilevare che l'invio di una lettera da parte di un terzo non può far assumere ad un soggetto una posizione di garanzia che non risulta ricoprire.

Non sussistono neppure i presupposti per una possibile imputazione colposa.

In un contesto normativo che prevede che la responsabilità del consigliere vada vagliata tenendo conto delle "specifiche competenze" dello stesso, nessun rimprovero può essere formulato nei confronti del signor Xxx.

Il documento concernente la valutazione dei rischi allegato alla lettera 4 maggio 1992 conclude infatti affermando che " come risulta dal rapporto le fibre di amianto nel locale sono presenti in

concentrazione molto bassa e dell'ordine di grandezza di quella rilevata all'esterno. Si mantengono pertanto le condizioni rilevate nelle verifiche precedenti".

La valutazione effettuata dalla Direzione sanitaria e al Medico competente a seguito dell'invio del documento di cui sopra concludeva a sua volta che " la valutazione del rischio esclude l'indicazione del controllo sanitario."

Non emergevano quindi elementi di allarme che avrebbero dovuto determinare l'attivazione dell'imputato; né era minimamente esigibile da una soggetto senza specifica competenza professionale in materia né titolare della posizione di garanzia per quanto riguarda la sicurezza del lavoro rilevare eventuali anomalie nel contenuto della documentazione a lui trasmessa.

CAPO H) CON RIFERIMENTO ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO NELLA MENSA "ICO".

Deve dichiararsi il non luogo a procedere per non avere commesso il fatto con riferimento al capo h) nei confronti di Xxx, Xxx, Xxx, Xxx (quali Amministratori delegati i primi tre e direttore generale della [redacted]) con riferimento al reato di lesioni colpose ai danni della signora Perello asseritamente causate dall'esposizione all'amianto contenuto nella mensa cd. Ico di proprietà e gestione della [redacted] che la stessa avrebbe subito nel periodo in cui era dipendente della [redacted]

E' pacifico che la [redacted] non disponeva di un locale mensa ma aveva concluso un contratto di servizi con [redacted], in base al quale i suoi dipendenti potevano usufruire, come i lavoratori di altre società del Gruppo, dei pasti serviti nei locali a ciò adibiti siti nel Comprensorio di via [redacted] di proprietà della prima, servizio per il quale [redacted] corrispondeva a [redacted] non solo il corrispettivo relativo all'utilizzo del locale, ma anche il costo dei pasti stessi.

E' certo, pertanto, che il locale mensa di cui al capo H non era nella disponibilità né giuridica né materiale, di [redacted]

Ora vi sono due profili che portano a formulare una prognosi negativa per l'accusa al dibattimento.

Il primo va formulato in relazione al decreto di archiviazione (prodotto in causa n. Proc. 251/2015 mod. 21) pronunciato dal Gip del Tribunale di Ivrea nei confronti degli amministratori di [redacted]

[redacted] altra società del [redacted] che si avvaleva per i propri dipendenti della mensa Ico.

Si afferma in tale decreto che: "ritenuto che gli amministratori della ██████████, non essendo proprietari della mensa Ico non avrebbero potuto assumere decisioni aventi direttamente ad oggetto la struttura della mensa Ico, con particolare riferimento alla necessità di disporre lo svolgimento di analisi, monitoraggi, o provvedimenti quali il confinamento dei materiali contenenti amianto e la bonifica dei predetti locali;

ritenuto che gli amministratori della ██████████ avrebbero potuto diligentemente attivarsi, attraverso opportune richieste di informazioni rivolte ai servizi tecnici della società controllante, per assicurarsi che i materiali costruttivi della mensa non fossero pericolosi per la salute dei propri lavoratori che frequentavano la mensa;

ritenuto che qualora fossero state avanzate richieste in tal senso i servizi tecnici della capogruppo (Sosl e Direzioni Servizi Generali) non avrebbero fornito indicazioni sulla presenza di amianto nella mensa, atteso che i censimenti furono espletati solo a partire dal 1987;

ritenuto pertanto che la condotta alternativa lecita non sarebbe comunque stata impeditiva dell'evento atteso che in mancanza di precise informazioni sulla presenza di amianto nella mensa gli amministratori di ██████████ non avrebbero potuto assumere iniziative tese ad impedire la frequentazione della mensa da parte dei propri dipendenti;

ritenuto inoltre che per il periodo che va dal 1987 al marzo 1988, quando ██████████ aveva le prime informazioni sulla presenza dell'amianto nella mensa, il limitato periodo di tempo non avrebbe verosimilmente comunque permesso agli amministratori di ██████████ di esercitare efficacemente i poteri impeditivi connessi alla posizione di garanzia;.."

Tale argomentazioni possono essere adottate anche nei confronti degli odierni imputati.

Infatti, fermo restando l'impossibilità per gli amministratori di ██████████ di svolgere qualsiasi indagine sulle condizioni della mensa Ico, di proprietà di terzi, va rilevato che, se anche essi avessero richiesto informazioni, esse sarebbero state tranquillizzanti, in quanto, come risulta dalla documentazione agli atti, la valutazione dei servizi di sicurezza del lavoro dell'epoca era nel senso che l'amianto in detta mensa non costituiva un pericolo, essendo stati effettuati interventi di bonifica e confinamento e risultando dai monitoraggi una concentrazione di fibre di amianto aerodisperse pari a quella presente nell'ambiente esterne e quindi, secondo gli stessi, non problematica; né una società diversa da ██████████ avrebbe potuto sindacare tali dati.

Ma deve anche ritenersi che non si potrebbe in sede dibattimentale addivenire ad una declaratoria di responsabilità sotto il profilo soggettivo della colpa in ragione dell'applicazione del principio di affidamento.

Le complessità della vita moderna in ogni campo, segnatamente quello dell'impresa, impongono la necessità di "fidarsi" delle informazioni che si ricevono da terzi senza le quali non si potrebbe agire; diversamente opinando, ossia considerando continuamente come possibile la violazione di regole da parte degli altri interlocutori della vita sociale, vi sarebbe l'impossibilità di funzionamento della società e degli organismi che la compongono.

Perché l'affidamento possa esonerare dalla colpa occorre che esso sia basato su una valutazione razionale ed una lettura corretta della realtà; i soggetti o l'organizzazione di cui intendiamo fidarci debbono avere caratteristiche di competenza, professionalità, affidabilità.

Una volta appurata l'esistenza di questi requisiti, nessun rimprovero può essere mosso al soggetto che si è affidato a terzi.

Nel caso in oggetto gli imputati hanno fatto affidamento sul corretto funzionamento di una società, la ██████████, e dei suoi Servizi di sicurezza sul lavoro, che, a quanto allora risultava, funzionavano regolarmente; né poteva ragionevolmente ipotizzarsi che una mensa aperta a centinaia di persone ogni giorno (dipendenti della ██████████ e delle consociate, pensionati del Gruppo, familiari di dipendenti) potesse presentare problemi di salubrità.

POSIZIONE ING. XXX

Anche nei confronti dell'ing. Xxx deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto.

L'ing. Xxx è chiamato a rispondere del reato di cui al capo F) in relazione al decesso del signor yyy in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato dal 3.7.1987 al 27.4.1989 della società ██████████ (██████████).

Secondo il capo d'imputazione, il decesso del sig. yyy sarebbe intervenuto per mesotelioma pleurico maligno contratto a seguito dell'inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco del soffitto del "capannone SUD del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea: capannone in cui il signor yyy lavorò, senza soluzione di continuità, sin dall'anno 1958"; il periodo trascorso a San Bernardo

risulta l'ultimo segmento di una esposizione ad amianto asseritamente durata per trent'anni in modo continuativo.

Il signor yyy pacificamente terminò la propria vita lavorativa il 30/11/1989.

Dagli atti emergono una serie di elementi che depongono nel senso che, durante il periodo in cui l'ing. Xxx ricoprì la citata carica sociale, il signor yyy non prestava già più le proprie mansioni all'interno del predetto "capannone SUD".

La Relazione dello ██████ datata 20/12/2012, (Faldone 4 – 15591-12; allegata alla memoria difensiva Xxx come All. 1), afferma che il signor yyy lavorò nel capannone SUD <<fino al 1987>> (pag. 6).

Nelle dichiarazioni rese a ██████ (Faldone 4 – 15591-12; All. 2 memoria difensiva) dalla coniuge del lavoratore, signora Rosaria Scarponi, la predetta riferisce che il proprio marito ha "svolto il ruolo di caposquadra; successivamente (negli ultimi anni) è passato nel settore Ingegneria sempre a San Bernardo ma in un altro capannone" (pag. 2).

Un collega di lavoro della persona offesa, signor ██████ a sua volta afferma che yyy ha svolto il ruolo di caposquadra "fino al 1987" (pag. 2) (Faldone 4 – 15591-12, unite alla presente memoria come All. 3)

Risulta poi dalla documentazione agli atti che la ██████ comunicò alla Camera di Commercio la chiusura della unità locale sita in San Bernardo d'Ivrea e la cessione del relativo ramo aziendale in data 12.3.87 (come risulta dai certificati camerale allegati alla memoria difensiva).

In realtà dopo tale data il signor yyy continuò a lavorare nel comprensorio di San Bernardo e vi sono agli atti (fald 3 pg 1306 e seg.) documenti dai quali si evince che l'█████ era ancora presente in tale luogo (non si sa se nello stesso capannone o in un altro) dopo la data registrata di chiusura della relativa unità locale.

Tenuto conto da una parte delle dichiarazioni sopra riportate, che portano a ritenere che il signor yyy lasciò il luogo incriminato nel 1987 e dall'altra della documentazione sopra riportata che dà atto di una presenza della ██████ in San Bernardo successiva, la prova si presenta contraddittoria e quindi non idonea a fondare una declaratoria dibattimentale di responsabilità. Né può ipotizzarsi concretamente che l'istruzione probatoria dibattimentale possa portare elementi ulteriori; ciò che sarebbe necessaria, e non è certamente disponibile, mancando documentazione e testimoni, è una

ricostruzione più dettagliata di come si è svolta in quegli anni l'attività di [redacted] e dei luoghi ove lavorò la vittima.

IMPUTAZIONI CAPI C) e E) A CARICO DEL RAG. XXX.

Deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti del predetto per non avere commesso il fatto in relazione ai capi c) ed e) in quanto l'imputazione sopra indicata è frutto di un errore materiale.

Il rag. Xxx è infatti imputato in relazione alla sua asserita qualità dirigente preposto alla Direzione Acquisti Materiali dal 22.3.1982 al 8.7.1987 in relazione all'acquisto ed all'uso nelle lavorazioni di talco contaminato da tremolite.

Ora il capo c) contesta la condotta di esposizione al talco della signora Yyy fino all'anno '84, mentre il capo e) quella del signor yyy pure fino all'anno '84.

Risulta viceversa dalla consulenza svolta dall'avv. Guarini per incarico della Procura (Parte II aff. 328 e seg.) che nel periodo fino all'84 titolare della Direzione Coordinamento Acquisti era l'ing. Xxx Xxx e non il rag. Xxx.

P.Q.M.

visto l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere per non avere commesso il fatto nei confronti dei signori

- Xxx, Xxx, Xxx, XxxXxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx in relazione a tutti gli addebiti loro ascritti,

-Xxx in relazione agli addebiti di cui ai capi C), H), M), N), O), P), Q)

- Xxx in relazione a tutti gli addebiti a lui ascritti con riferimento esclusivo ai fatti relativi al periodo 1.1.89 – 29.4.93 in qualità di Vice Presidente del Consiglio e consigliere di amministrazione;

- Xxx limitatamente all'addebito relativo al capo H) con riferimento alla condotta relativa al locale mensa;

- XxxXxx limitatamente all'addebito di cui al capo H);

- Xxx limitatamente ai capi C) e E);

- Xxx in relazione a tutti gli addebiti a lui ascritti esclusivamente in relazione ai fatti relativi al periodo 18.5.1976 fino al 1981 in qualità di consigliere di amministrazione;

-Xxx in relazione in relazione agli addebiti a lui ascritti esclusivamente in relazione ai fatti relativi al periodo 22.6.90 - 24.9.92 in qualità di consigliere di amministrazione.

Ivrea, 5 ottobre 2015

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Dott. Cecilia Marino